

Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano

*di Giulio Enea Vigevani - professore associato di diritto costituzionale nell'Università di Milano-Bicocca**

SOMMARIO: 1. La rivendicazione dell'anonimato nel dibattito pubblico in rete 2. Anonimato e tutela del dissenso nell'ordinamento statunitense 3. Anonimato e trasparenza nella vita pubblica nella tradizione degli Stati europei 4. L'anonimato nella Costituzione italiana 5. Anonimato e partecipazione alla vita pubblica 6. Pretesa di rimanere anonimi e regole della democrazia aperta.

1. La rivendicazione dell'anonimato nel dibattito pubblico in rete

Vent'anni dopo la nascita del *World Wide Web*, non appare ancora esaurito il compito del giurista di individuare punti di equilibrio ragionevoli tra l'esigenza di offrire rimedi effettivi alle violazioni più gravi perpetrate in rete e quella di garantire una tutela della libertà di espressione tendenzialmente analoga a quella del mondo "reale".

In qualche occasione, infatti, tende a riemergere quella iniziale dicotomia tra apocalittici e fanatici della rete, ovvero tra chi invocava regole draconiane, differenti rispetto a quelle degli altri mezzi di comunicazione, per punire gli autori di illeciti "a mezzo Internet"¹, e chi invece auspicava la nascita di uno spazio incondizionato di libertà senza regole né padroni, un "mondo a parte" sottratto ad ogni norma che non fosse strettamente tecnica.

Posizioni assai divaricate si manifestano, ad esempio, sulla questione della regolazione delle comunicazioni in forma anonima attraverso la rete, tema già sollevato ai primordi di Internet ma che si pone in modo particolarmente drammatico nell'attuale fase di sviluppo della comunicazione digitale interattiva (c.d. *web 2.0*). L'elevato livello di partecipazione degli utenti alla creazione di contenuti ha indubbiamente favorito chi voglia diffondere, attraverso *social media* o siti informativi tradizionali, idee o notizie senza assumersene la paternità. Di qui, la sensazione diffusa di

* Articolo in corso di pubblicazione su *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*.

¹ La reazione legislativa più nota al panico suscitato dalla rivoluzione della rete è forse il *Communication Decency Act* del 1996, la legge federale statunitense che prevedeva, a tutela dei minori, limitazioni alla possibilità di ricevere o scambiare liberamente attraverso la rete idee o informazioni. Tali disposizioni furono dichiarate dalla Corte Suprema in contrasto con il *freedom of speech* sancito nel Primo Emendamento, nella celebre decisione *Reno v American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 del 26 giugno 1997, che costituisce l'archetipo della giurisprudenza americana in tema di libertà di espressione in rete.

impotenza nel contrasto alla diffusione degli illeciti *on line* e la tentazione di introdurre forme di controllo preventivo o di responsabilità di tipo oggettivo, estranee al patrimonio costituzionale degli stati democratici².

Di contro, è fortemente presente non solo nel “popolo della rete”, ma anche tra autorevoli studiosi, una sensibilità libertaria secondo la quale l’anonimato è la modalità normale di partecipazione dei cittadini alla discussione pubblica sul *web*; con le suggestive espressioni di Stefano Rodotà, l’anonimato si presenta come «una preconditione della libertà di manifestazione del pensiero» e può essere considerato come «un elemento costitutivo della versione digitale della cittadinanza»³.

In altri termini, l’anonimato sarebbe nel codice genetico della rete, costituendo uno strumento necessario per limitare forme sempre più pervasive di sorveglianza da parte di poteri pubblici o privati. Di qui il tentativo di inquadrare il diritto di affacciarsi in modo anonimo in rete come un diritto fondamentale dell’individuo, necessario anche negli ordinamenti liberal-democratici per consentire effettivamente a tutti di esprimere le proprie idee senza temere aggressioni, ripercussioni, discriminazioni o esclusioni dai circuiti comunicativi⁴. Le tecnologie, consentendo un permanente controllo delle vite degli individui, farebbero così riemergere quella necessità di mantenere il volto coperto, che caratterizzava l’agire politico prima dell’affermazione dei diritti dell’uomo.

E, in effetti, quella dell’anonimato (o dell’uso di uno pseudonimo) è una rivendicazione antica. Era frequente, soprattutto nel XVII e nel XVIII secolo, l’uso di *nom de plume* da parte di pensatori invisibili al potere: a titolo di esempio, erano firmate con lo pseudonimo di Junius le celebri lettere inviate al periodico londinese *Public Advertiser* dal 1769 al 1772, che molto influenzarono la vita politica inglese del tempo⁵; tra le opere che uscirono anonime, vi fu anche il *Candido* di Voltaire. Pamphlet, volantini e libri anonimi ebbero un qualche rilievo nelle battaglie per la rivendicazione dei diritti civili. Alcuni passi di una nota decisione della Corte Suprema del 1960⁶ mostrano bene il rilievo dei testi anonimi nella storia americana prima dell’indipendenza e i tentativi della madrepatria di limitare la circolazione di materiali “sovversivi” proprio attraverso la previsione per legge dell’obbligo di indicare i nomi di autori, stampatori e distributori e l’uso della tortura e finanche della pena capitale per ottenere la *disclosure* dei responsabili.

Questa rivendicazione del diritto a non disvelare il nome di chi scrive non viene del tutto meno neanche dopo la conquista dei diritti civili; alla nobile tradizione dell’anonimato si collegarono i padri costituenti americani James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, quando nel biennio 1787 -1788 pubblicarono sotto lo pseudonimo Publius i saggi a favore della ratifica della Costituzione americana confluiti nel *Federalista*. Del resto, quasi ovunque, almeno sino alla

² Sul tema, cfr., tra i molti, C. MELZI D’ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, in *Dir. Informaz. e Informatica*, 2011, 571 ss.

³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 392.

⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 391 ss.

⁵ Un cenno alla vicenda è in E. BARENDT, *Freedom of Anonymous Expression*, in *Scritti in onore di A. Pace*, II vol., Napoli 2012, 1060.

⁶ *Talley v. California*, 362 U.S. 60, 64, ove la Corte ha sancito che l’anonimato è protetto dal I Emendamento in quanto «l’identificazione e la paura di rappresaglie potrebbero scoraggiare il pacifico dibattito su questioni di grande rilievo pubblico»; nel caso concreto, la Corte ha esteso tale tutela alla distribuzione di volantini non firmati che invitavano a boicottare alcuni commercianti di Los Angeles, che avrebbero posto in atto pratiche discriminatorie.

seconda metà dell'Ottocento, gli articoli di giornale erano per lo più non firmati e tale pratica era ritenuta necessaria per proteggere la libertà e la sicurezza personale dei collaboratori del giornale, specie in presenza di governi con pulsioni autoritarie⁷.

2. Anonimato e tutela del dissenso nell'ordinamento statunitense

La consapevolezza del legame tra garanzia dell'*anonymous speech* e tutela delle minoranze e del dissenso è ancora forte nella cultura costituzionale americana, particolarmente sensibile a salvaguardare il diritto delle persone "*unpopular*" a esprimere liberamente il proprio pensiero, senza temere ritorsioni da parte di una società intollerante. È celebre il passaggio della sentenza *McIntyre v. Ohio* del 1995, ove la Corte Suprema definisce la pubblicazione di testi di contenuto politico anonimi «non una pratica perniciosa e fraudolenta, ma una onorevole tradizione di pressione sul potere e di manifestazione del dissenso», nonché «una barriera contro la tirannia della maggioranza». Di conseguenza, per il giudice americano «la scelta dell'autore di rimanere anonimo, come ogni altra decisione relativa a omissioni o aggiunte di contenuti nello scritto, è un aspetto della libertà di parola tutelata nel I Emendamento»⁸.

Nella stessa prospettiva di garanzia del diritto a non essere identificati come autori di un comportamento in pubblico si collocano le decisioni in materia di diritto di associazione, che hanno dichiarato l'incostituzionalità di leggi che imponevano la *public disclosure* di chi appartiene a gruppi politici, specie se di minoranza⁹. In particolare, nel caso *National Association for the Advancement of Colored People v. Alabama*, [357 U.S. 449](#) (1958)¹⁰, la Corte Suprema sancì che la richiesta dello Stato dell'Alabama di conoscere i nomi dei componenti di un'associazione che agiva a favore dell'«*advancement of beliefs and ideas*» violasse il diritto di associarsi liberamente garantito dal XIV Emendamento.

Ciò che viene in risalto - anche per il peculiare pluralismo etnico e linguistico della società americana - è la garanzia degli individui, specie se appartenenti a gruppi minoritari (minoranze razziali, gay, ma anche gruppi politici portatori di ideali contrari a quelli della gran parte dei cittadini, etc.) a non essere identificati nemmeno nei propri comportamenti in pubblico, di poter fare scelte di vita ed esprimere nella pubblica arena convinzioni, senza timore di ritorsioni economiche, discriminazioni politiche o ostracismi sociali.

E tali principi si rinvergono nella giurisprudenza relativa alla garanzia del discorso in forma anonima in rete. Si è affermato che «il diritto di manifestare il pensiero in forma anonima si estende alle espressioni via Internet; l'anonimato in rete, infatti, favorisce una ampia, aperta e variegata

⁷ Cfr. E. BARENDT, *Freedom of Anonymous Expression*, cit., 1061.

⁸ *McIntyre v. Ohio Elections Comm'n*, 514 U.S. 334, 357 (1995). In quel caso, la Corte dichiarò l'incostituzionalità di una legge che prevedeva il divieto di distribuire volantini anonimi in campagna elettorale (nel caso di specie, si trattava di un referendum locale relativo all'aumento delle tasse scolastiche). Nello stesso senso *Buckley v. Am. Constitutional Law Foundation*, 525 U.S. 182 (1999), che ha dichiarato incostituzionale, sulla base del Primo Emendamento, una legge statale che richiedeva ai partecipanti a iniziative politiche di indossare un badge identificativo.

⁹ Cfr. G. M. RICCIO, *Diritto all'anonimato e responsabilità civile del provider*, in L. NIVARRA, V. RICCIUTO, *Internet e il diritto dei privati*, Torino, 2002, 27 e l'ampia giurisprudenza citata alla nota 7.

¹⁰ *National Association for the Advancement of Colored People v. Alabama*, 357 U.S. 449 (1958).

circolazione delle idee»¹¹. Soprattutto, si è elaborato un test per verificare l'ammissibilità delle richieste di conoscere il nome dell'autore di uno scritto a contenuto diffamatorio pubblicato in forma anonima in rete, che prevede condizioni particolarmente stringenti per ottenere l'identificazione, al fine di evitare che si utilizzi tale procedura allo scopo di minacciare, intimidire o ridurre al silenzio chi esercita il diritto di critica attraverso la rete¹².

3. Anonimato e trasparenza nella vita pubblica nella tradizione degli Stati europei

L'orientamento dominante negli Stati Uniti non è generalmente accolto al di qua dell'Atlantico, ove prevalgono tendenze meno attente a garantire l'anonimato di chi partecipa al libero mercato delle idee, discendenti dalle diverse storie e dalle diverse concezioni della democrazia di ogni singolo Stato.

Una posizione contraria al riconoscimento di un diritto a diffondere informazioni di interesse pubblico in forma anonima è quella che emerge da una importante e discussa decisione di un giudice inglese in una recente controversia che ha molto diviso la dottrina giuridica e gli stessi operatori dell'informazione, il caso "NightJack" del 2009¹³. La vicenda riguardava un ufficiale di polizia che, sotto lo scudo dell'anonimato, descriveva in un blog gli errori compiuti dai colleghi in indagini particolarmente delicate. Dopo che un giornalista venne a conoscenza della sua identità, il blogger chiese al giudice, invocando la legge a protezione della privacy, di emettere una *injunction* che garantisse il suo diritto all'anonimato. Tale richiesta era giustificata *inter alia* dalla circostanza che egli sarebbe stato sottoposto ad azioni disciplinari per l'attività di inchiesta relativa a colleghi e superiori, cosa che in effetti avvenne. Secondo il ricorrente, l'interesse dell'ordinamento a preservare il suo anonimato discendeva anche dalla necessità di preservare la sfera pubblica digitale: la mancata protezione dell'anonimato avrebbe prodotto un *chilling effect* su tutti coloro che potevano temere ripercussioni dalla diffusione del proprio nome. Il giudice inglese ritenne, tuttavia, di non dover impedire la divulgazione del nome, in quanto non sussisteva una ragionevole aspettativa di anonimato: l'attività di blogging, infatti, è ritenuta un'attività pubblica e non privata. Su tale base, il giudice prese in esame anche l'ipotesi che la rilevanza pubblica delle informazioni contenute nel blog potesse condurre a una protezione - *ex art. 10 Conv. eur. dir. uomo* - dell'anonimato della fonte. Tuttavia, giunse a conclusioni opposte, ritenendo che non la diffusione del nome, ma l'emissione dell'*injunction* nei confronti del giornale avrebbe condotto a una illecita ingerenza nella libertà di espressione.

È soprattutto nell'Europa continentale che si è sentita maggiormente l'esigenza di escludere dalla vita pubblica i soggetti collettivi che agiscono segretamente o chi diffonde il proprio pensiero dietro

¹¹ *Doe v. 2theMart.com, Inc.*, 140 F.Supp.2d 1088, 1093 (W.D. Wash. 2001).

¹² Per le varie versioni del test, si vedano in particolare le decisioni *Dendrite Int'l, Inc. v. Doe No. 3*, 775 A.2d 756 (N.J. Super. A.D. 2001), e *Doe v. Cahill*, 884 A.2d 451, 456 (Del. 2005); sul tema si rinvia all'articolo di Michela Manetti in corso di pubblicazione su *Dir. Informaz. e Informatica*.

¹³ *The author of a blog v. Times newspapers Ltd*, [2009] EWHC 1358 (QB), rinvenibile all'indirizzo <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2009/1358.html>. Su tale caso, cfr. A. MURRAY, *Information Technology Law: The Law and Society*, OUP, Oxford, 568-569 e T. CROOK, *Comparative Media Law and Ethics*, Routledge, Abingdon, 2010, 121.

lo scudo dell'anonimato, forse perché la tradizione giuridica europea è meno amica della libertà di stampa rispetto a quella americana, forse perché le fondamenta dello stato liberal-democratico sono più fragili ed è necessaria una maggiore tutela della trasparenza nella sfera pubblica, per escludere le possibili interferenze di poteri occulti.

In tale prospettiva, si comprendono le regole, presenti in molti ordinamenti, che prescrivono a chi vuole partecipare al dibattito pubblico di farlo a volto scoperto, alla luce del sole, quali gli obblighi - di derivazione francese¹⁴ - di indicare lo stampatore e per i periodici il direttore responsabile. Ma sono figlie della medesima esigenza di protezione delle regole della democrazia anche le norme, contenute in vari testi costituzionali specie del secondo dopoguerra, che prevedono la pubblicità e la democraticità degli ordinamenti interni dei partiti¹⁵ e il divieto di associazioni segrete¹⁶.

E in questo orizzonte che valorizza la responsabilità e la trasparenza di chi partecipa alla vita pubblica che si colloca a mio avviso anche l'ordinamento costituzionale italiano.

4. L'anonimato nella Costituzione italiana

Non è operazione semplice individuare le coordinate costituzionali che consentano di rispondere alla questione se (e in che misura) l'anonimato costituisca un bene costituzionalmente protetto e, di conseguenza, aiutino a individuare i criteri per contemperare tale diritto con altri diritti e interessi di rilievo costituzionale.

Il primo dato - ovvio, ma certo non trascurabile - è che la Costituzione non contiene alcun riferimento esplicito all'anonimato.

Ciò che la Carta richiama in più disposizioni è la nozione - diversa ma con elementi di analogia - di "segretezza", talvolta per garantirla (così l'art. 15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e l'art. 48, comma 2, Cost., secondo cui il voto è personale ed eguale, libero e segreto), talaltra per vietarla (l'art. 18, comma 2, Cost., che proibisce le associazioni segrete), talaltra ancora per prevederla come regola (l'art. 83, comma 3, Cost., secondo cui l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto) o eccezione (l'art. 64, comma 2, Cost., che prevede come regola la pubblicità delle sedute parlamentari, ma consente alle Camere di deliberare di adunarsi in seduta segreta).

Il testo costituzionale offre ulteriori indicazioni utili a definire una cornice entro la quale collocare la questione della tutela dell'anonimato.

¹⁴ Si vedano in particolare l'art. 3 della legge francese del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, tutt'ora in vigore, che sancisce l'obbligo per tutti gli scritti diffusi in pubblico di avere l'indicazione del nome e del domicilio dello stampatore e l'art. 7, abrogato nel 2012, che prevedeva l'obbligo del previo deposito presso la Procura della Repubblica di una dichiarazione che indicasse la testata, il direttore e dello stampatore.

¹⁵ Art. 21, comma 1, Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca: *I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia. Devono rendere conto pubblicamente dell'origine e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro patrimoni.*

Art. 6, Costituzione del Regno di Spagna: *I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale di partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi sulla base del rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento dovranno essere democratici.*

¹⁶ Così l'art. 22, comma 5, della Costituzione spagnola che, riprendendo quasi alla lettera l'art. 18, comma 2, della nostra Carta, proibisce le associazioni segrete e quelle a carattere paramilitare.

Così, il diritto alla riservatezza, riconducibile come noto agli artt. 2, 3, 13, 14 e 15 Cost., ha come corollario, specie nella “società dell’informazione”, il diritto di escludere gli altri dalla conoscenza dei propri dati personali e *in primis* delle generalità. Tale riconoscimento del diritto a non rivelare la propria identità ha trovato espressa tutela nell’art. 3 del Codice della privacy, che pone l’obbligo di “ridurre al minimo” l’utilizzo dei dati personali e identificativi (c.d. “principio di necessità nel trattamento dei dati”)¹⁷.

Il legislatore ha poi riconosciuto un diritto soggettivo all’anonimato in alcuni ambiti specifici, a garanzia di diritti e interessi di rilievo costituzionale: così, a tutela della salute, ha *inter alia* sancito il diritto del tossicodipendente che si sottopone a una terapia riabilitativa volontaria a che la propria scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla sua identificazione¹⁸ e l’obbligo per il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto di organi di garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente¹⁹. Ha altresì affermato, a partire dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il diritto della madre di scegliere l’anonimato al momento della nascita del figlio, in quanto funzionale a «distogliere la donna da decisioni irreparabili»²⁰ e dunque a proteggere il diritto alla vita e alla salute.

Per definire l’ambito del diritto costituzionale all’anonimato, un qualche rilievo sembra avere anche l’affermazione, *ex art.* 22 Cost., del “diritto al nome”, inteso quale «segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione», «strumento identificativo della persona»²¹. Infatti, la riconduzione del diritto al nome all’interno del concetto di identità personale sembra poter aprire qualche prospettiva nel senso dell’individuazione di una “libertà negativa”, ovvero di una pretesa dell’individuo, in determinate circostanze, a non essere identificato attraverso il proprio nome e, dunque, a impedire il collegamento tra sé e il proprio dato anagrafico.

Si può così giungere a una prima conclusione: la Costituzione non garantisce un generale diritto all’anonimato, ad esempio quale conseguenza automatica del diritto alla privacy nelle sue varie

¹⁷ Sul rilievo dell’anonimato come mezzo di attuazione del diritto alla protezione dei dati personali e non come fine, si v. E. MORELATO, *Anonimato e protezione dei dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di) *Diritto all’anonimato*, Padova, 2008, 205 ss. La considerazione dell’anonimato come strumento di tutela dei dati personali si rinviene anche nella normativa europea: così la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, al *considerando* n. 9 afferma che: «È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all’introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell’obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile». Sul punto, G. FINOCCHIARO, *Diritto all’anonimato*, in G. FINOCCHIARO, F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell’informatica*, Torino, 2014, 184-185.

¹⁸ Art. 120, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

¹⁹ Art. 18, comma 2, legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

²⁰ Così Corte cost. 16 novembre 2005, n. 425; cfr. anche Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, ove si afferma che: «Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale».

²¹ Così Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.

accezioni. Nemmeno sembra percorribile la via di configurare il diritto all'anonimato come "nuovo diritto" della personalità, ricavabile *ex art. 2 Cost.*, inteso quale fattispecie aperta che ricomprende le domande di libertà che si sviluppano nella coscienza sociale e sono recepite dal legislatore o dalla giurisprudenza.

In questa prospettiva pare da accogliersi la ricostruzione del diritto all'anonimato quale diritto frammentario, non a portata generale²², relativo²³ e strumentale all'esercizio di altri beni di rilievo costituzionale (la riservatezza, l'identità personale, la salute, la vita).

Tuttavia - come è stato acutamente osservato da Giusella Finocchiaro²⁴ - nella società digitale, l'anonimato tende sempre più ad assumere la funzione di garantire il diritto alla ricostruzione della corretta identità di un soggetto e il diritto a non essere molestato nella propria sfera intima e a non essere oggetto di schedature (c.d. diritto all'invulnerabilità della persona elettronica).

Dunque, se non pare ricavabile dal testo costituzionale un autonomo diritto all'anonimato, si può, sia pure con qualche margine di approssimazione, ritenere che la Costituzione consenta e garantisca a una persona di celare le proprie generalità quando si tratti di tutelare i diritti della sfera individuale.

L'anonimato può assumere un peso decisivo per salvaguardare la scelta dell'individuo di vivere nel cono d'ombra, lontano dai riflettori e per preservare il recinto privato che deve restare intangibile e protetto da aggressioni di terzi (pubblici e privati).

Così, il "diritto all'anonimato" nell'era della tracciabilità globale riassume «la pretesa dell'individuo a rendersi assente dall'arena dell'informazione»²⁵.

5. Anonimato e partecipazione alla vita pubblica

Diversa e diversamente tutelata è la pretesa di intervenire nel libero mercato delle idee e di contribuire alla costruzione della "sfera pubblica"²⁶, senza voler disvelare la propria identità.

L'ordinamento costituzionale italiano richiede, infatti, di regola la rivelazione dell'identità, qualora attraverso l'esercizio di un diritto fondamentale (riunione, associazione, manifestazione del pensiero attraverso la stampa) il soggetto voglia in qualche modo partecipare alla vita pubblica e influenzare le istituzioni democratiche. L'unica eccezione è il diritto di voto, per il quale la Costituzione prevede la garanzia della segretezza, in quanto indispensabile a tutelare la libertà dell'elettore (Corte cost. 10 luglio 1968, n. 96)²⁷.

²² Cfr. G. M. RICCIO, *Diritto all'anonimato e responsabilità civile del provider*, in L. NIVARRA, V. RICCIUTO, *Internet e il diritto dei privati*, cit., 26.

²³ G. FINOCCHIARO, *Conclusioni*, in EAD. (a cura di) *Diritto all'anonimato*, cit., 414.

²⁴ G. FINOCCHIARO, *Conclusioni*, in EAD. (a cura di) *Diritto all'anonimato*, cit., 414, che considera come l'anonimato costituisca uno spazio di libertà sempre più essenziale in un mondo digitale nel quale è divenuto impossibile non lasciare tracce.

²⁵ Così D. TASSINARI, *Diritto all'anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, in G. FINOCCHIARO (a cura di) *Diritto all'anonimato*, cit., 174.

²⁶ Sul concetto di sfera pubblica quale luogo di libero e aperto dibattito, ove si sviluppano le idee per la formazione dell'opinione pubblica, si v. J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, 1977.

²⁷ Si v. F. FURLAN, *Art. 48*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 493. È interessante, tuttavia, ricordare come Temistocle Martines (e prima di lui John Stuart Mill) sostenesse che, in un

Una chiara indicazione in questo senso si ricava dal secondo comma dell'art. 18 Cost., che accogliendo un emendamento di Togliatti, proibisce le associazioni segrete, oltre a quelle paramilitari con finalità politiche. Tale disposizione, insieme a quanto previsto per il diritto di associazione politica dall'art. 49 Cost., mira infatti a tutelare il metodo della democrazia e la trasparenza nella vita pubblica, nell'ottica di una concezione relativista che affida la ricerca del consenso al libero, leale, aperto e pacifico confronto delle idee²⁸. In altri termini, il Costituente, prevedendo che ogni organizzazione *lato sensu* politica possa e debba vivere «alla luce del sole»²⁹, mostra una chiara fiducia nella democrazia aperta, ove tutte le posizioni, anche quelle “antisistema” si confrontano appunto all'aria aperta e non nelle segrete stanze del potere, mentre non accoglie quelle posizioni - con largo seguito nella giurisprudenza americana - che garantiscono il diritto a non essere identificati anche quando si agisce in pubblico.

Il principio che la vita pubblica si debba di regola svolgere alla luce del sole si può ricavare anche dall'art. 17, comma 3, Cost., che prevede un obbligo per gli organizzatori di una riunione in luogo pubblico di dare preavviso all'autorità e dunque ne impedisce la segretezza. E proprio il generale divieto di segretezza nella lotta politica³⁰ si può porre a giustificazione di una norma, introdotta nel 1977 in un clima d'emergenza, che impedisce l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, nonché l'uso dei caschi in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino ([art. 5, legge 152/1975](#), come modificato dall'[art. 2, legge 533/1977](#))³¹.

ideale sistema democratico, la manifestazione del voto dovrebbe essere palese e i votanti dovrebbero assumersi la responsabilità delle loro scelte nel dibattito pubblico (T. MARTINES, *Art. 56-58*, in *Comm. Cost.*, a cura di BRANCA, Bologna, 1984, 80).

²⁸ Tali finalità hanno trovato attuazione con la legge 25 gennaio 1982 n. 17 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), che individua nella trasparenza e nella protezione delle istituzioni da influenze occulte i valori costituzionali che consentono di vietare il perseguimento in forma segreta di finalità penalmente lecite; in tema sia consentito rinviare a G. E. VIGEVANI, *Associazione (libertà di)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 479-481.

²⁹ Così il democristiano Umberto Tupini che, nella seduta del 10 dicembre 1946 della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, osservava: «Le società segrete si possono soltanto concepire in un regime dittatoriale, quando la libertà è limitata o inesistente, ma non in un regime democratico dove ogni associazione può vivere alla luce del sole». Nello stesso senso l'intervento in sede plenaria del socialista Angelo Carboni nella seduta del 26 marzo 1947: «In regime di libertà, tutte le opinioni possono e devono manifestarsi apertamente. Le associazioni segrete che furono necessarie e adempirono un'alta missione nei periodi di oppressioni, oggi non hanno più ragione di esistere». Infine, merita di essere citato anche quanto detto da Ugo Della Seta nella seduta dell'11 aprile 1947: dopo aver sottolineato il ruolo delle società carbonare nel Risorgimento italiano, il deputato repubblicano sostenne, forse con qualche eccesso di retorica: «Ma quando siamo in democrazia, quando la libertà non è un mito, quando libera la parola può farsi ascoltare dalla cattedra, dalla tribuna, nel foro, quando la stampa su tutto e su tutti può esercitare il suo diritto di critica, allora le associazioni segrete, di qualsiasi colore e di qualsiasi genere, rosse o nere, laiche od ecclesiastiche, non hanno alcuna ragione di essere. Se sono, solo una cosa testimoniano, cioè che un qualcosa di poco onesto e di poco confessabile in esse e per esse si compie».

³⁰ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. II. Parte speciale*, Padova, 1992, 316.

³¹ Su tale tema si rinvia a G. TARLI BARBIERI, *Art. 17*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 388.

È, infine, l'art. 21 Cost. che mostra l'irriducibile tensione tra l'aspirazione di un individuo a partecipare alla sfera pubblica senza disvelare la propria identità e i principi di trasparenza e responsabilità che informano il nostro ordinamento.

Il tenore della stessa disposizione conduce a negare l'esistenza di un diritto costituzionale a manifestare il pensiero in forma anonima.

È stato sottolineato che l'art. 21, comma 1, Cost., riferendosi alla libertà di manifestare il «*proprio*» pensiero, «istituisce un binomio tra libertà e responsabilità» e dunque non copre il pensiero espresso in forma anonima³². Forse tale lettura enfatizza eccessivamente il significato del riferimento al «*proprio*» pensiero, che invero raramente è stato utilizzato dalla giurisprudenza per escludere dalla protezione costituzionale quelle manifestazioni del pensiero i cui contenuti non sono riconducibili all'autore³³. Essa pare in ogni caso da condividere nel suo assunto di fondo, trovando conferma nell'interpretazione sistematica dell'art. 21 Cost., che conduce a valorizzare i principi di responsabilità personale di chi diffonde informazioni o idee e di trasparenza e dunque porta a escludere le manifestazioni del pensiero in forma anonima dall'alveo della tutela costituzionale³⁴.

Un evidente *disfavor* della Costituzione nei confronti degli scritti anonimi si ricava dal terzo comma dell'art. 21 Cost., che contempla quale ipotesi di sequestro degli stampati la «violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili» e dunque consente al legislatore di prevedere norme volte a consentire l'individuazione del responsabile di una pubblicazione. Un intervento di Lelio Basso in Costituente a difesa di tale previsione illumina sul senso profondo del legame tra libertà e responsabilità nell'esercizio di un diritto «pericoloso» quale quello di manifestazione del pensiero: «La libertà comporta sempre una responsabilità. Chi vuole avere la libertà deve assumersi la responsabilità degli atti che può compiere; quindi le pubblicazioni che non rispettano questa disposizione (quando cioè si omette il nome del gerente, oppure quando esce un libro senza indicazione dello stampatore) portano alla negazione della responsabilità e allora non si può riconoscere per esse la libertà, dato che si è ammesso il principio che la libertà è connessa con la responsabilità»³⁵. È questa cultura che si è tradotta nell'obbligo di indicare su ogni stampato il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore³⁶ e più in generale nella previsione della responsabilità per omesso controllo del direttore del periodico cartaceo, *ex art.* 57 c.p., come modificato dalla l. 4 marzo 1958, n. 127.

Anche il principio di trasparenza degli assetti proprietari e dei finanziamenti delle imprese di informazione, ricavabile dal comma 5 dell'art. 21 Cost., contribuisce a consolidare la tesi secondo cui non può ricavarsi un diritto costituzionale alla manifestazione in forma anonima³⁷. Consentire al

³² M. BETZU, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *www.costituzionalismo.it*, 6 ottobre 2011, 11.

³³ Un'interpretazione restrittiva dell'area coperta dal diritto di manifestare il «proprio pensiero» si è avuta in materia di pubblicità; cfr. ad es. Corte cost. 12 luglio 1965, n. 68, che esclude la pubblicità dalla garanzia costituzionale del divieto di censura o autorizzazione, riservata alla sola «stampa di cultura, di opinione, di informazione».

³⁴ Si v. M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in ID. (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionale e pubblicistici*, Milano 2008, 236-241.

³⁵ Ass. Cost., I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 26 settembre 1946.

³⁶ Art. 2, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

³⁷ Su tale disposizione, cfr. A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., 460, la quale osserva come l'indicazione fornita dal Costituente in termini facoltativi debba

legislatore di «stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica» significa considerare l'informazione anche come un "potere", che deve essere visibile e non deve essere finanziato in modo occulto³⁸.

6. Pretesa di rimanere anonimi e regole della democrazia aperta

Nel testo costituzionale non pare dunque rinvenibile un diritto alla manifestazione del pensiero in forma anonima. Ciò non implica, tuttavia, che sussista un divieto di esprimersi senza comunicare la propria identità, né che il legislatore possa imporre un obbligo generalizzato di rivelare il nome dell'autore di uno scritto già al momento della diffusione dello stesso, attraverso la stampa o ogni altro mezzo di comunicazione³⁹.

Un intervento normativo in tale direzione non solo si presterebbe a serie obiezioni di natura costituzionale, ma porrebbe il legislatore - riprendendo le parole che Benjamin Constant rivolgeva nel 1827 ai ministri di Francia che cercavano di ostacolare la diffusione della stampa - «in lotta con il proprio secolo». Imporre un obbligo di previo disvelamento delle generalità degli autori significherebbe ignorare lo stadio di evoluzione del *web* e le modalità di partecipazione degli utenti al dibattito in rete; si pensi a opere collettive quali *wikipedia*, per le quali non è immaginabile che si rendano pubblici tutti i nomi della comunità di utenti che partecipano allo sviluppo delle voci enciclopediche, specificando il contributo di ognuno. Diverso ed esigibile, come si dirà tra poco, sarebbe invece un obbligo di comunicare i dati che identificano il singolo autore del brano ritenuto illecito all'interno di una voce.

Il mancato riconoscimento del diritto di manifestazione del pensiero in forma anonima comporta, tuttavia, che la pretesa a rimanere ignoti sia cedevole nel bilanciamento con altri beni di rilievo costituzionale, quali l'onore, la reputazione o la riservatezza. Così, l'ordinamento deve comunque assicurare a chi è stato leso di un proprio diritto della personalità di trovare qualcuno a cui chiedere conto della violazione subita. La libertà della rete, la prima realizzazione concreta nelle società umane dell'ideale della partecipazione di tutti alla diffusione delle idee, sarebbe destinata a non essere più sostenibile, se essa comportasse una sistematica inosservanza del principio di responsabilità⁴⁰.

essere oggi intesa piuttosto come un vero e proprio imperativo, in quanto pregiudiziale al godimento effettivo delle posizioni soggettive riconosciute dall'art. 21 e alla garanzia del pluralismo informativo.

³⁸ Questa preoccupazione è espressa da Cavallari nella seduta dell'Assemblea costituente del 14 aprile 1947: «Escano pure i giornali che vogliono: noi non vogliamo mettere alcun freno alla libertà di stampa; scrivano pure tutte quelle cose che non li facciano incorrere nelle sanzioni del Codice penale. Ma facciano prima di tutto sapere chi li sovvenziona, da quali fonti traggono il denaro col quale sono in grado di mantenersi».

³⁹ Sull'assenza nel nostro ordinamento di un generale divieto di manifestazione anonima del pensiero in rete concorda anche chi, come Marco Betzu, ha con più forza negato che l'anonimato «sia una modalità costituzionalmente tutelata della libertà di manifestazione del pensiero» (M. BETZU, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *costituzionalismo.it*, cit. p. 4). L'A. ritiene, infatti, che sia «da escludere la proponibilità di una disciplina che imponga, sempre e comunque, un generalizzato obbligo di identificazione dell'utente che voglia accedere a Internet, perché ciò si tradurrebbe in una sorta di schedatura globale, che andrebbe ben al di là della tutela degli interessi che si vorrebbero in tal modo salvaguardare» (p. 12).

⁴⁰ Così G. GARDINI, *Le regole dell'informazione*, III ed., Torino, 2013, 21, che collega la straordinaria rilevanza sociale di Internet a un grado proporzionale di responsabilità del mezzo e di quelli che lo usano.

In questa prospettiva si è posta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una importante decisione del 2013⁴¹, ove ha stabilito che non costituisce una restrizione sproporzionata alla libertà di espressione la condanna di un sito d'informazione estone a risarcire i danni derivanti dalla pubblicazione di commenti anonimi a contenuto diffamatorio o addirittura intimidatorio. Il Giudice di Strasburgo ha posto in capo agli Stati un obbligo, ex art. 8 Conv. eur. dir. uomo, di adottare misure in grado di assicurare il rispetto della sfera privata delle persone (par. 91), lasciando ai legislatori statali sostanzialmente due strade: imporre l'identificazione degli autori dei messaggi o attribuire al titolare del sito una qualche forma di responsabilità per il loro contenuto.

E quest'ultima strada - che ripercorre quella prevista per la stampa, secondo per ogni scritto deve essere rinvenibile un soggetto responsabile, sia esso l'autore, il direttore o lo stampatore - pare quella suggerita dalla Corte, in quanto porrebbe la responsabilità civile in capo al soggetto che trae benefici economici dai commenti pubblicati e garantirebbe «l'aspirazione degli utenti di Internet a non rivelare la propria identità nell'esercizio della libertà di espressione» (par. 92).

Questa preferenza che traspare dalla decisione del giudice europeo non pare invero condivisibile. Come si è già provato a evidenziare⁴², la responsabilità dell'intermediario apre a ipotesi di più o meno dichiarate censure. Caricare sulle spalle di un soggetto come il gestore di un portale, concretamente impossibilitato a farlo, un obbligo di controllo dei contenuti introdotti dagli internauti, significa indurlo a introdurre meccanismi automatici che finiranno per eliminare non solo i messaggi davvero illeciti ma anche quelli "pericolosi", perché contenenti critiche severe e aspre⁴³. La via maestra tracciata nella Costituzione valorizza invece il rapporto fra libertà, autodeterminazione individuale e responsabilità personale, radicato nel diritto naturale, nelle disposizioni che garantiscono i diritti fondamentali, quali in primo luogo la libertà di parola, e nei criteri di imputazione della responsabilità sanciti dalla Carta⁴⁴.

In questa logica sembrano da privilegiare le ipotesi che prospettano l'introduzione di un anonimato "parziale", ovvero di un obbligo in capo ai provider e ai gestori di un sito di verificare l'identità di un utente che immetta contenuti in rete, conservarne i dati e comunicarli a un soggetto privato

⁴¹ Corte eur. dir. uomo, 10 ottobre 2013, *Delfi c. Estonia* (ric. n. 64569/09); per un approfondimento, si rinvia a L. NANNIPIERI, *L'aggiunta di commenti offensivi in calce ad un articolo di un portale informativo online in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in www.medialaws.eu (13 gennaio 2014) e, se si vuole, a G. E. VIGEVANI, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, in www.forumcostituzionale.it (4 febbraio 2014).

⁴² G. E. VIGEVANI, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, cit.

⁴³ Emblematico in questo senso il "Rapporto sulle principali tendenze e sfide per il diritto di tutti gli individui di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere attraverso Internet", presentato dal relatore speciale Frank La Rue alla Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2011 (A/HRC/17/27), ove si sostiene che «*copyright measures should never be delegated to a private entity and that no one should be held liable for content on the Internet of which they are not the author*» (par. 43). Ciò sul presupposto che la previsione della responsabilità in capo agli intermediari, specie se delle dimensioni di Google o Facebook, «*leads to self-protective and over-broad private censorship, often without transparency and the due process of the law*» (par. 40 del Rapporto).

⁴⁴ Così l'art. 27, comma 1, Cost.: *La responsabilità penale è personale* e l'art. 28 Cost.: *I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*.

qualora abbia svolto attività palesemente illecite⁴⁵, con conseguente responsabilità in caso di omessa adozione di tali misure⁴⁶. Compito precipuo del legislatore sarebbe dunque quello di individuare meccanismi di identificazione del responsabile che non sacrificino in modo eccessivo le garanzie individuali e che prevedano un controllo da parte di un soggetto terzo e imparziale circa la sussistenza dell'illecito contestato⁴⁷.

La Costituzione - se è corretta la lettura delle norme in materia di partecipazione al dibattito pubblico prospettata in questo scritto - mostra uno spiccato *favor* non solo per il principio di responsabilità nell'esercizio della libertà di espressione, ma anche per quello di trasparenza. Non pare quindi indifferente che l'autore di uno scritto faccia o non faccia conoscere la propria identità al momento della diffusione. Se - come si è detto - non è possibile né realistico imporre un obbligo di rivelare previamente il nome dell'autore, una via percorribile potrebbe essere quella di incentivare la trasparenza, prevedendo un diverso trattamento tra chi svela e chi nasconde la propria identità e introducendo una normativa di favore per i primi⁴⁸.

Ciò che preme sottolineare è che nello stato costituzionale la pubblicità è la regola, il segreto l'eccezione e dunque la regola nell'agorà pubblica è "dare contezza di sé". In questa prospettiva, l'anonimato difficilmente può essere inteso quale «elemento costitutivo della versione digitale della

⁴⁵ Cfr. G. M. RICCIO, *Diritto all'anonimato e responsabilità civile del provider*, cit., 39 e M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, cit., p. 234, secondo il quale «Una disciplina realmente rispettosa delle garanzie costituzionali non potrebbe che ripartire tra provider e blogger (o amministratore di altri spazi di discussione aperti alla partecipazione di tutti), in modo equilibrato e con una piena consapevolezza delle problematiche tecniche del settore, un'unica responsabilità: quella di consentire sempre, al di là dell'anonimato che ciascun utente può chiedere (legittimamente) di mantenere in rete, la possibilità di individuazione di chiunque immetta materiali sui siti dei quali essi - a vario titolo - hanno il controllo, qualora l'immissione di tali materiali configuri, almeno in ipotesi, un fatto illecito».

⁴⁶ Cfr. anche S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'Internet*, in *Dir. Informaz. e Informatica*, 2010, 389: «L'anonimato nel commettere illeciti sulla rete - magari ammantato da un malinteso diritto alla *privacy* - equivale all'anonimato di chi lancia sassi dal cavalcavia di una autostrada o spacca la vetrina col volto coperto dal passamontagna. Nella catena delle relazioni che si creano sulla rete occorre che ci sia qualcuno depositario della identità di coloro che utilizzano i propri servizi; ed in assenza ne è responsabile». Qualche dubbio sulla previsione di obblighi di preiscrizione degli utenti che partecipano ai dibattiti *on line* è avanzato da S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, in *Enc. dir. Annali*, Milano, in corso di pubblicazione: «Per quanto riguarda l'obbligo di identificazione, esso vale infatti a negare l'idea di un libero accesso protetto dall'anonimato: anche senza indugiare sulle difficoltà di una procedura di identificazione che valga a evitare agevoli elusioni senza risultare macchinosa ed elaborata al punto da rivelarsi disincentivante, la previa iscrizione può privare il dibattito di quella nota di immediatezza e spontaneità che oggi viene considerata attributo imprescindibile della rete intesa come strumento di massima democrazia. Non si tratta certo di una soluzione da condannare senza riserve, ma è bene essere consapevoli delle sue implicazioni». Degno di nota è anche l'argomento che il diritto all'anonimato in rete costituirebbe una sorta di versione "digitale" del diritto dei giornalisti a non rivelare il nome della fonte informativa (E. BARENDT, *Freedom of Anonymous Expression*, cit., 1070 ss.).

⁴⁷ Sulle garanzie procedurali, si rinvia all'articolo di Marco Cuniberti in corso di pubblicazione su *Dir. Informaz. e Informatica*.

⁴⁸ Un suggerimento potrebbe essere quello di estendere agli scritti non anonimi le garanzie previste per gli stampati, prima di tutto il sostanziale divieto di sequestro preventivo, salvo casi molto marginali; sul tema dell'applicabilità ai nuovi media delle garanzie previste dall'art. 21, comma 3, Cost. e in particolare sulle due sentenze della Corte di Cassazione in materia depositate nel marzo 2014, si rinvia all'articolo di Carlo Melzi d'Eril in corso di pubblicazione su *Dir. Informaz. e Informatica*.

cittadinanza, con i temperamenti resi necessari quando, ad esempio, si è di fronte alla necessità di tutelare le persone dalla diffamazione in rete»⁴⁹. Esso, dunque, è e deve essere l'eccezione.

Da un lato, infatti, la previsione di uno spazio di garanzia troppo ampio per gli scritti anonimi finisce con il produrre uno spostamento di responsabilità - e quindi di potere - verso operatori privati (i provider, i gestori dei siti, ma anche soggetti “*over the top*” quali Google o Facebook).

Dall'altro lato, la pretesa di partecipare con il volto coperto al *free marketplace of ideas* si pone in contraddizione con l'idea di “pubblico” che connota la democrazia moderna. Secondo la lezione di Norberto Bobbio, “pubblico” è ciò che afferisce alla sfera pubblica, in contrapposizione a “privato”, ma è anche sinonimo di “manifesto”, “palese” e per ciò contrapposto a “segreto”. Di qui, la celebre definizione del “potere democratico” come il «governo del potere pubblico in pubblico» e la prospettiva di rendere l'autorità visibile e di realizzare un sistema di potere trasparente⁵⁰.

E tale regola non vale solo per l'azione dei governanti, ma per tutti coloro che, anche occasionalmente, vogliono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, secondo la formula dell'art. 49 cost., attraverso gli strumenti che la Costituzione attribuisce loro: il diritto di associarsi in modo non segreto, il diritto di riunirsi in luogo pubblico dopo il preavviso all'autorità e la libertà di espressione, che va di regola esercitata disvelando la propria identità.

⁴⁹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 392.

⁵⁰ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1995, 86 ss.